

## AVVISO

Con decreto presidenziale n. 212/2018 il TAR Puglia – Bari, Sezione II, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso N. Registro Generale 1039/2012 e dei motivi aggiunti, mediante pubblicazione sul Sito Web istituzionale del MIUR.

Trattasi del ricorso promosso nel 2012 innanzi al TAR di Bari dai proff. Mangini Marcella Carmela, Pisani Rosj, Pierini Anita, Vairo Rachele Pia, Carbonara Marcella, Cisternino Giovanni, Barisano Lanfranco Giannicola, Nardino Lucia, Caponigro Tania, Russo Pia Maria, Guido Anna, Turco Mariangela, De Mauro Rosi, Bray Floriana, Lapolla Annalisa, De Lorenzi Maria Simona, Galasso Vitangela, Ciuffreda Carmela, Crisetti Michele, Megliola Antonio, Prencipe Luigi, Carbone Maria, Zilletti Claudia, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Carrozzo e Ariosto Ammassari, contro il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la commissione giudicatrice del concorso a 236 posti di Dirigente scolastico nel ruolo della Regione Puglia disciplinato con DDG 13/7/2011, per l'annullamento:

- a) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui sopra, formato dalla Commissione giudicatrice in data 3/5/2012 e pubblicato con atto dispositivo dell'Ufficio Scol.co Regionale per la Puglia del 4/5/2012, anche per la parte in cui i ricorrenti non sono compresi nel predetto elenco;
- b) del Decreto n. 8169 del 26/9/2011 con cui il Direttore Generale dell'Ufficio Scol.co Regionale di Bari ha provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso per il reclutamento di dirigenti scol.ci nel ruolo della Regione Puglia, nonché dei successivi decreti integrativi e/o modificativi della predetta Commissione, ivi compreso il Decreto del 22/12/2011 di composizione delle due sottocommissioni e di individuazione dei componenti supplenti;
- c) del Decreto del 5/9/2011, come integrato con decreto del 16/12/2011, con il quale il Dirigente dell'Uff. Scol.co Reg. per la Puglia ha formato gli elenchi degli aspiranti a ricoprire incarichi di componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di Dirigente Scol.co, con particolare riferimento all'elenco allegato C, relativo agli aspiranti agli incarichi per la componente esperto di organizzazione pubblica o privata;
- d) di tutti i verbali, nessuno escluso, della Commissione giudicatrice del predetto concorso a posti di Dirigente Scol.co nei ruoli della Regione Puglia;

e) di tutte le operazioni, le determinazioni e le delibazioni inerenti la procedura concorsuale a 236 posti di Dirigente scol.co nei ruoli della Regione Puglia ex DDG 13.7.11 provenienti dalla Commissione Giudicatrice del predetto concorso, nonché di tutti i decreti e i provvedimenti della Dirigenza Scol.ca Regionale per la Puglia di Bari sempre relativi alla predetta procedura concorsuale;

f) Di tutti gli atti e i provvedimenti, preordinati, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.

Con motivi aggiunti datati 25.10.12 i ricorrenti hanno impugnato altresì la graduatoria generale di merito del concorso in questione, pubblicata con decreto dell'USR Puglia del 9.8.12, comprendente 218 nominativi dei vincitori.

Questi in sintesi i motivi di impugnazione:

Con il primo motivo di ricorso si censurano gli atti concorsuali, anche per illegittimità derivata, per l'illegittima composizione della commissione giudicatrice, formata, anche per la componente "esperti", da soli dirigenti scolastici. Tanto viola gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008 n. 140 e 7 del bando di concorso, considerando che anche i dirigenti scolastici nominati nella componente loro specifica devono essere esperti di organizzazioni complesse. Da tanto la non fungibilità delle due componenti.

Con il secondo motivo si censura la nomina nella commissione giudicatrice del dr. Silvano Marseglia, che versava in posizione di incompatibilità in quanto designato a ricoprire prima la carica di presidente e poi di segretario dell'Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE) e poi da tale associazione designato quale componente del Consiglio Nazionale del Movimento Europeo degli Insegnanti (CIME).

Con il terzo motivo si censura l'operato della commissione sotto un duplice aspetto. In primis, in quanto ha deliberato i criteri di valutazione delle prove scritte non alla prima riunione ma solo il 3.1.12 (verbale n. 8), dopo che erano già state stabilite le tracce e dopo lo svolgimento delle prove scritte. Di poi perché alla predetta riunione ha partecipato anche un commissario supplente, nonostante il collegio fosse già completo con la presenza di tutti gli effettivi.

Con il quarto motivo si censurano di violazione di legge ed eccesso di potere i criteri di valutazione delle prove scritte elaborati dalla commissione, in quanto privi di descrittori,

assegnano pesi irrazionalmente sbilanciati alle varie componenti di giudizio, risultano vaghi con riferimento alla correttezza morfosintattica degli elaborati, non evidenziano uniformemente lo standard richiesto per il superamento delle prove e presentano contraddizioni fra le griglie di valutazione ed il verbale n. 8 della commissione.

Con il quinto motivo si rappresenta al Giudicante quanto accaduto nel giorno della prima prova scritta (14.12.11), allorchè sono stati allontanati due candidati perché sorpresi a copiare ed uno dei due era poi presente alla prova del giorno successivo. Tanto con violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Con i motivi aggiunti si lamenta violazione del principio dell'anonimato e dell'art 14, c. 2 e 6 del DPR n. 487/94, in quanto, sulla scorta di quanto accertato da altro Tar con riferimento al concorso della regione Lombardia, le buste contenenti le generalità del candidato erano di materiale tale da consentire la lettura dell'interno. Considerando che la fornitura del materiale è centralizzata tramite CONSIP, si richiede apposita istruttoria al Giudicante.

Infine, tutti gli atti concorsuali, sono affetti da illegittimità derivata a causa dei vizi riscontrati in atti procedimentali antecedenti, per come sopra sintetizzati.

In caso di accoglimento del ricorso l'intero concorso sarebbe caducato. I controinteressati nel giudizio sono, pertanto, tutti gli inclusi nella graduatoria di merito del 9.8.12, impugnata con i motivi aggiunti, e fra questi Zito Giovanni Battista, Modugno Cristoforo, Maggialetti Michele, Caggese Maria Gabriella, Agrusta Domenico Elio, Giannocari Mariapia Matilde, Romanazzi Anna, Nesi Patrizia, Moscatello Luigi, Fasano Salvatore.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) seguendo il percorso "TAR" – "Puglia Bari" – "ricorsi" ed inserendo il numero di registro generale.

Bari, 6 giugno 2018